

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura delle procedura di liquidazione del patrimonio del debitore - articoli 14 ter e 14 quinquies della legge n° 3 del 2012)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di liquidazione del patrimonio del debitore iscritto al n° 2799 del ruolo generale dell'anno [REDACTED] ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata dai coniugi [REDACTED] con l'ausilio della dott.ssa [REDACTED], nominata Organo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 9 della legge n° 3 del 2012;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo i ricorrenti soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n° 3/2012 né avendo gli stessi fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al medesimo Capo II;

che, infatti, pur avendo rivestito la qualità di socio illimitatamente responsabile della C.S. Costruzioni di [REDACTED] quest'ultima risulta essere stata sciolta il [REDACTED] e quindi cancellata dal Registro delle Imprese il successivo [REDACTED] (cfr. doc. n. 44 allegato alla relazione dell'occ), di talché il sig. [REDACTED] non può in effetti dirsi più soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3/2012, essendo trascorso il termine di cui all'art. 10 della legge fallimentare;

che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

che i ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per circa euro 327 mila, derivanti in parte dal mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare e in altra parte da prestiti personali e dall'attività di impresa in precedenza svolta dal sig. [REDACTED]

che gli stessi possono contare su poste prontamente liquidabili per un valore stimato di circa euro 172.000,00 (beni immobili), oltre che su di una modesta liquidità presente in conto corrente di circa euro 2.300,00, senz'altro insufficienti a coprire le predette pendenze;

ritenuto che la proposta soddisfa altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge sopra menzionata;

che sono state indicate, tra l'altro, le cause del sovraindebitamento (dovuto, principalmente, alla contrazione del reddito derivante dall'attività di impresa del sig. [REDACTED] a motivo delle difficoltà del

mercato di riferimento nel contesto della crisi generale degli ultimi anni, nonché alle precarie condizioni di salute del sig. ██████████; tenuto anche conto del fatto che la sig.ra ██████████ non ha redditi da lavoro), l'inesistenza di atti impugnati dai creditori;
che è stata giudicata positivamente dall'occ l'attendibilità e completezza della documentazione depositata a corredo della domanda;
considerato che nella proposta i ricorrenti prevedono la vendita dell'immobile in comproprietà sito in Bagnolo in Piano (RE), dell'immobile di proprietà pro quota del sig. ██████████ e della quota di proprietà dei beni immobili che saranno acquisiti *iure hereditatis* dalla sig.ra ██████████ tramite vendita diretta o, in alternativa, tramite vendite competitive;
rilevato sin da ora che nell'ambito del procedimento di liquidazione disciplinato dalla legge n. 3/2012, la vendita dei beni del debitore deve avvenire tramite procedure competitive (art. 14 *novies*);
che il redigendo programma di liquidazione potrà quindi prevedere unicamente tale modalità di vendita;
considerato ancora che nell'ambito della liquidazione proposta dai ricorrenti, sono ricompresi inoltre liquidità derivanti da crediti che saranno riscossi dalla sig.ra ██████████ per euro 6.700,00, nonché l'ulteriore somma mensile di euro 100,00 messa a disposizione dal sig. ██████████ per la durata della liquidazione (anni 4);
che le entrate mensili della famiglia dei ricorrenti ammontano ad euro 1.600,00 circa, per l'intero derivanti dall'attuale stipendio del sig. ██████████ e dagli assegni mensili di invalidità erogati, sempre in favore di quest'ultimo, dall'INPS e dall'INAIL;
ritenuto che ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), tenuto conto di quanto ragionevolmente possa occorrere al mantenimento della famiglia ██████████, debbano essere escluse dalla liquidazione le predette entrate mensili, nei limiti di quanto volontariamente rimesso ai creditori da parte del sig. ██████████ (come detto, euro 100,00 mensili);
osservato che attraverso la procedura di liquidazione proposta, i ricorrenti prevedono di: (i) soddisfare integralmente i crediti prededucibili; (ii) destinare l'intero ricavato della vendita dell'immobile sito in Bagnolo in Piano in favore del creditore ipotecario (al netto delle spese prededucibili); (iii) soddisfare parzialmente i creditori muniti di privilegio tramite la liquidazione dei beni mobili e immobili non gravati da ipoteca; (iv) soddisfare, in misura variabile tra il 6% e il 10%, i crediti chirografari e quelli ipotecari/privilegiati degradati al chirografo;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico di [REDACTED]

II. nomina Liquidatore la dott.ssa [REDACTED], già nominata Organo di Composizione della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. stabilisce le seguenti idonee forme di pubblicità della domanda e del presente decreto: pubblicazione con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

VI. autorizza gli istanti nonché il fratello del ricorrente sig. [REDACTED] ad occupare l'immobile oggetto delle statuizioni che precedono (sito in Bagnolo in Piano) fino al perfezionamento della vendita in ragione dell'assenza di diverse abitazioni di proprietà e dell'entità ridotta dei redditi facenti capo al nucleo familiare, corrispondenti alle necessità di vita degli interessati;

VII. dichiara che la somma complessiva mensile percepita dai debitori a titolo di stipendi che non è compresa nel procedimento di liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, let. b), legge n° 3/2012, è pari all'intero ammontare dello stipendio percepito dal sig. Camposano, al netto di quanto dallo stesso volontariamente ricompreso nella liquidazione (euro 100,00 mensili);

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore secondo procedure competitive da sottoporre all'autorizzazione dell'ufficio nel rispetto del termine quadriennale stabilito dall'art. 14 quinquies co 4, della legge n. 3/2012;

IX. dispone che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, [REDACTED].

il giudice
[REDACTED]